

# DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

**Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2023**

## Sommario

Premessa .....	3
1. Organizzazione del Fondo.....	4
1.1. Organigramma.....	5
1.2. L'Assemblea.....	5
1.3. Il Consiglio di Amministrazione .....	6
1.4. Il Presidente e il Vice Presidente .....	8
1.5. Il Collegio dei Sindaci .....	8
1.6. Il Direttore Generale.....	9
1.7. la Funzione Operativa.....	10
1.8. Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip .....	11
2. Rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni .....	11
2.1. Funzione Fondamentale di Revisione Interna .....	12
2.2. Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi.....	13
2.3. La Funzione Fondamentale Attuariale (esternalizzata).....	14
2.4. la Funzione Finanza .....	15
3. Altre attività affidate a soggetti esterni .....	16
3.1. Il Gestore finanziario .....	17
3.2. Depositario .....	17
3.3. Advisor .....	18
3.4. L'Attuario preposto al calcolo della riserva matematica.....	18
3.5. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).....	19
4. Sistema di controllo interno .....	19
4.1. Struttura del sistema di controllo interno.....	19
4.2. Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno.....	20
4.3. Modalità di svolgimento della Funzione di Revisione Interna .....	21
5. Sistema di gestione dei rischi .....	21
5.1. Soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi.....	23
5.2. Modalità di svolgimento della Funzione di Gestione dei Rischi .....	24
6. Informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione .....	25
6.1. Principi generali della politica di remunerazione .....	25
6.2. Consiglieri di Amministrazione .....	26
6.3. Sindaci.....	26
6.4. Polizza assicurativa a tutela dei Consiglieri e Sindaci .....	26
6.5. Direttore Generale e personale del Fondo.....	26

6.6. Personale del Fondo .....	27
6.7. Fornitori di Servizi.....	27
6.8. Presidi adottati a tutela dell'autonomia del Fondo.....	28
6.9. Informativa in merito alla coerenza della politica di remunerazione con la politica di integrazione dei rischi di sostenibilità .....	28
7. Titolari delle Funzioni esternalizzate .....	29

## Premessa

L'articolo 4-bis del Dlgs n. 252/2005 richiede che il Fondo pensione si doti di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della sua attività.

Tale sistema deve prevedere una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriate separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni, e deve essere proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo pensione.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 della norma citata, il Consiglio di Amministrazione DEL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE AUTONOMO, oggi FONDAZIONE, TEATRO ALLA SCALA, in forma abbreviata "Fondo Pensione TEATRO ALLA SCALA" (di seguito, per brevità, "Fondo pensione" o "Fondo"), adotta il presente Documento, che descrive il sistema di governo del Fondo e la sua struttura organizzativa, come risultante dallo Statuto del Fondo e dai principi e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Il Documento è redatto, su base annuale, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio.

## 1. Organizzazione del Fondo

L'organizzazione del Fondo è definita in conformità:

- ai principi che disciplinano le forme pensionistiche complementari, derivanti sia dalla normativa primaria che dai provvedimenti dell'Autorità di vigilanza (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in forma abbreviata COVIP);
- allo Statuto del Fondo.

L'organizzazione del Fondo si articola come segue.

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;

Il Fondo, per il suo funzionamento, si avvale altresì delle seguenti strutture e funzioni:

- il Direttore Generale;
- la Funzione Operativa;
- il Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip;
- la Funzione Fondamentale di Revisione Interna;
- la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi;
- la Funzione Fondamentale Attuariale;
- la Funzione Finanza
- il Gestore Finanziario;
- il Depositario;
- l'Attuario incaricato del calcolo delle riserve matematiche;
- il Data Protection Officer;
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Si riporta di seguito l'organigramma della struttura del Fondo.

## 1.1. Organigramma



## 1.2. L'Assemblea

### **Composizione**

L'Assemblea è composta dai partecipanti al Fondo (lavoratori) e dai pensionati beneficiari di pensione diretta o differita.

### **Attribuzioni**

L'Assemblea delibera in materia di:

- nomina dei Consiglieri e dei Sindaci;
- modificazioni dello Statuto (fatto salvo il potere surrogatorio del Consiglio di Amministrazione, per le sole deliberazioni di variazioni conseguenti alla sopravvenienza di disposizioni imperative di legge o di delle fonti istitutive, nonché a disposizioni, istruzioni o indicazioni cogenti della COVIP, qualora l'Assemblea non abbia raggiunto per due volte consecutive il *quorum* deliberativo);

- scioglimento del Fondo

### 1.3. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale cui spetta - nei limiti delle competenze conferite dallo Statuto, dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle indicazioni dell'Autorità di vigilanza - il compito di definire le linee di indirizzo del Fondo; è preposto al controllo della gestione previdenziale, amministrativa e patrimoniale del Fondo, attuandone la politica di investimento.

#### **Composizione**

Composto da quattro Consiglieri, di cui due nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala, uno eletto dai partecipanti al Fondo Pensioni e uno eletto dai pensionati fruitori di pensione diretta.

I membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di situazioni impeditive e cause di sospensione come definite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, a far tempo dall'insediamento; essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

#### **Attribuzioni**

In conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente e nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a convocare l'Assemblea;
- a eleggere il Presidente e il Vice Presidente, scegliendoli tra i propri componenti con l'alternanza, tra quelli eletti da lavoratori e pensionati e quelli nominati dalla Fondazione, prevista nello Statuto;
- a nominare, per una o più tornate, un Segretario che può anche essere estraneo al Consiglio stesso;
- a stabilire i compensi per il Presidente e per il Collegio dei Sindaci e i gettoni di presenza per i Consiglieri, nei limiti definiti nello Statuto del Fondo;
- all'impiego delle disponibilità del Fondo e alle eventuali trasformazioni degli impieghi, avendo di mira le finalità del Fondo stesso;
- alla compilazione annuale dello stato dimostrativo dei conti, da sottoporre al Collegio dei Sindaci, e a quella dei bilanci tecnici;
- a fare compilare periodici bilanci tecnici, con frequenza biennale; nel caso il Bilancio Tecnico riveli che le attività del Fondo eccedono il fabbisogno di riserva matematica, il Consiglio d'Amministrazione, con propria deliberazione, può provvedere, nei limiti delle eccedenze attive, ad aumentare sia le pensioni già erogate sia le basi per le prestazioni previste a favore degli assicurati in attività di servizio;
- a curare i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- alla designazione delle persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendo le facoltà delle stesse, alla nomina del Direttore Generale del Fondo;
- all'emanazione delle norme regolamentari, in rispetto alle modifiche portate dalle disposizioni legislative, relative al funzionamento del Fondo, alla identificazione dei criteri con cui quantificare la quota individuale (cosiddetti zainetti) trasferibile ad altro Fondo Pensioni, alla liquidazione delle pensioni e del capitale;
- alla formulazione di proposte per l'eventuale scioglimento del Fondo;

- alla formulazione delle proposte di eventuali modificazioni dello Statuto, inviandone copia per conoscenza alla Fondazione;
- all'adozione delle modifiche statutarie conseguenti alla sopravvenienza di disposizioni normative imperative di legge o delle fonti istitutive, nonché a disposizioni, istruzioni o indicazioni cogenti e vincolanti della COVIP, portando tali modifiche tempestivamente a conoscenza di quest'ultima, nonché, entro 90 giorni dalla loro adozione, dei soci;
- a compiere operazioni mobiliari e immobiliari, transigere, compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ad approvare il bilancio di esercizio;
- ad individuare i soggetti a cui affidare la gestione del Fondo e stipulare le convenzioni, con i soggetti autorizzati dalla legge, per la gestione delle risorse;
- ad individuare il Depositario delle risorse affidate in gestione e stipulare la relativa convenzione;
- a selezionare il soggetto cui eventualmente affidare la gestione amministrativa del Fondo e stipulare la relativa convenzione;
- ad individuare la/e Compagnia/e di Assicurazioni cui affidare la gestione delle rendite;
- a definire il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Gestione dei Rischi, Revisione Interna e Funzione Attuariale) e, in tale ambito, delineare il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- a definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna e all'attività attuariale;
- a definire la politica di remunerazione;
- a definire la politica di esternalizzazione;
- a definire la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- a definire il piano d'emergenza;
- ad approvare la valutazione interna del rischio;
- a individuare le linee di indirizzo della gestione, la relativa politica di investimento e la loro eventuale variazione;
- a definire le competenze di carattere contabile e di rendicontazione
- a definire i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- ad esercitare il controllo sulla Funzione Finanza;
- a effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione nei casi previsti dalla legge;
- ad adottare misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti in conformità a quanto tempo per tempo disposto dalla legge e dalla Covip;
- a riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- a esercitare il diritto di voto connesso ai valori nei quali sono investite le risorse del Fondo.

Nell'esercizio delle predette competenze e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità circa la valutazione di adeguatezza della struttura organizzativa preposta allo svolgimento del processo di gestione. A tale fine svolge le seguenti funzioni:

- esaminare i rapporti sulla gestione finanziaria e valutare le proposte formulate dalla Funzione Finanza, adottando le relative determinazioni;
- approvare le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza;
- definire la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo;
- vigilare, con il supporto del Direttore Generale, sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse;
- assumere le determinazioni inerenti alla trasparenza della politica di impegno e alla strategia di investimento azionario del Fondo;

- assumere le determinazioni in tema di politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
- nominare i titolari delle Funzioni Fondamentali di Gestione dei Rischi, di Revisione Interna e Attuariale;
- valutare, con il supporto della Funzione Finanza, i risultati ottenuti dal Gestore mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili.

## 1.4. Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti con l'alternanza, tra quelli eletti da lavoratori e pensionati e quelli nominati dalla Fondazione, prevista nello Statuto; durano in carica sino alla conclusione del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.

### **Attribuzioni**

Il Presidente:

- è il legale rappresentante del Fondo, con facoltà di delega;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca l'Assemblea;
- trasmette alla Covip ogni variazione delle Fonti Istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi a oggetto le modifiche statutarie.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

## 1.5. Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, oltre ad esercitare il controllo contabile, provvede alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

### **Composizione**

Il Collegio dei Sindaci è composto da due Sindaci, dei quali:

- un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala;
- un Sindaco eletto dai partecipanti al Fondo Pensioni e dai pensionati fruitori di pensione diretta,

osservando la regola per cui, durante la Presidenza del Consiglio di Amministrazione da parte di un Consigliere eletto da lavoratori o pensionati, Presidente del Collegio dei Sindaci sarà un Sindaco nominato dalla Fondazione e viceversa allorché Presidente del Consiglio di Amministrazione sia un Consigliere nominato dalla Fondazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi; devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

### **Attribuzioni**

Il Collegio dei Sindaci provvede a:

- segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, ultimo comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio;
- effettuare la revisione legale dei conti;
- assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- redigere la relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio;
- verificare periodicamente l'andamento delle grandezze del Fondo in relazione al bilancio preventivo;
- vigilare sulla regolare tenuta dei libri sociali.

## 1.6. Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

### **Attribuzioni**

Il Direttore Generale rappresenta la figura principale nell'ambito della struttura operativa del Fondo e sovrintende allo svolgimento delle attività, siano esse svolte direttamente da strutture interne del Fondo o da parte di fornitori di servizi in regime di esternalizzazione.

Al Direttore Generale sono assegnati, in particolare, i seguenti poteri e funzioni:

- è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, nonché mediante l'attivazione di strumenti di controllo di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in regime di outsourcing;
- è preposto a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione del Gestore finanziario e del Depositario;
- supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili; in tale ambito rientra anche

l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali;

- assicura l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica alla Covip;
- provvede all'invio alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente, e segnala, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Le principali funzioni del Direttore Generale sono di seguito elencate:

- esegue le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e alle Commissioni elementi utili a supporto delle relative delibere e pareri, indicazioni in merito al quadro normativo, nonché informazioni sulle risorse disponibili per il funzionamento del Fondo;
- fornisce il supporto alla Funzione di Gestione dei Rischi, di Revisione Interna e Attuariale per lo svolgimento della loro attività;
- nell'ipotesi di segnalazioni di violazioni o problematiche da parte dei titolari delle Funzioni Fondamentali, provvede a coinvolgere i referenti, interni o esternalizzati, delle aree in cui si rileva una criticità o una violazione della normativa, al fine di individuare i presidi, gli interventi o le azioni da porre in essere per la risoluzione della problematica rilevata;
- sovrintende alla stesura, alla tenuta e all'aggiornamento della documentazione di natura organizzativa (circolari, manuali, facsimili di comunicazioni) assicurandone la necessaria reperibilità;
- sovrintende al processo di elaborazione delle comunicazioni agli iscritti in conformità alla regolamentazione in materia di trasparenza;
- svolge il ruolo di responsabile, relativamente al trattamento dei dati personali, ai fini della normativa vigente in materia di privacy;
- sovrintende al processo di elaborazione delle segnalazioni di vigilanza;
- accerta e verifica l'invio all'Autorità di vigilanza della documentazione richiesta dalla medesima Autorità, entro i termini prescritti, nel rispetto della apposita procedura;
- presidia gli adempimenti connessi alla gestione dei conflitti di interesse.

## 1.7. la Funzione Operativa

La Funzione Operativa garantisce adeguata assistenza al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e all'Assemblea nelle loro funzioni istituzionali, provvedendo ai relativi adempimenti con tempestività ed efficienza.

Assicura un puntuale e tempestivo flusso di comunicazioni tra i vertici del Fondo e gli iscritti attraverso gli strumenti e secondo le modalità preventivamente autorizzate dal Direttore.

E' composta da una risorsa adibita allo svolgimento delle attività di seguito elencate, riferendo al Direttore Generale.

### **Attribuzioni**

All'interno della struttura vengono espletate le seguenti attività:

- di supporto alla direzione del Fondo nella gestione amministrativa interna, contabile e fiscale del Fondo pensioni ed in particolare:
  - (a) di tutte le attività inerenti la gestione delle anagrafiche degli aderenti;

- (b) dell'elaborazione dei cedolini e dei pagamenti delle rendite;
- (c) dell'elaborazione dei calcoli e delle operazioni di trasferimento degli zainetti;
- (d) delle principali attività amministrative, ivi compresa la corretta tenuta della contabilità e la predisposizione del rendiconto economico finanziario da presentare al Consiglio;
- (e) degli adempimenti fiscali, quali ad esempio: la predisposizione e il pagamento dei modelli F24, l'elaborazione e l'invio delle Certificazioni Uniche, la predisposizione e l'invio del modello 770;

- di supporto alla direzione del Fondo nello svolgimento degli adempimenti presso l'Autorità di Vigilanza (COVIP);
- di supporto alle attività attuariali dalla fase di predisposizione dei dati per la redazione del Bilancio Tecnico, alla determinazione delle riserve matematiche e degli oneri maturati;
- di supporto al Collegio dei Sindaci per le attività di competenza;
- della gestione dei rapporti con gli aderenti, oltre alla predisposizione ed invio delle informative periodiche e l'aggiornamento del sito internet;
- della gestione del Casellario dei Pensionati INPS;
- delle attività di supporto alla Funzione Finanza;
- delle attività di organizzazione delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci, ivi comprese quelle inerenti il rinnovo delle cariche;
- del monitoraggio dei flussi di cassa per il corretto adempimento delle attività istituzionali.

## 1.8. Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip

Il responsabile EMIR verso la Covip ha il compito di effettuare le segnalazioni dovute alla Vigilanza in relazione alle operazioni in derivati OTC non confermate e che sono state in essere per più di 5 giorni lavorativi, nonché alle controversie connesse alle medesime operazioni che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.

Tali adempimenti discendono dal Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) e dalle indicazioni operative emanate dalla Covip in materia di tecniche di attenuazione dei rischi sui contratti derivati negoziati fuori borsa non compensati mediante controparte centrale.

Il Fondo ha conferito la responsabilità al Direttore Generale

## 2. Rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni

Nell'ambito della struttura di governo del Fondo operano le Funzioni istituite dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle disposizioni normative e della Vigilanza (Funzioni Fondamentali), nonché la Funzione Finanza, funzioni alle quali sono attribuiti gli specifici compiti di cui in appresso.

In conformità alle vigenti disposizioni normative, nel Fondo sono adottate misure di prevenzione verso qualsivoglia atto di ritorsione da parte di chiunque nei confronti del titolare della Funzione che abbia effettuato una segnalazione alla Covip ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, del Dlgs 252/2005 e tale protezione si estende per tutto il tempo necessario, anche se la segnalazione dovesse risultare infondata a seguito di approfondimenti.

## 2.1. Funzione Fondamentale di Revisione Interna

In base alle “Direttive generali” adottate con deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 29 luglio 2020, la nuova regolamentazione sulla istituzione delle Funzioni Fondamentali all’interno delle forme pensionistiche complementari non impone un unico modello organizzativo, ma spetta all’organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i limiti consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alle proprie caratteristiche, quali, ad esempio, il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l’articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Sulla scorta di tali considerazioni, l’incarico della Funzione di Revisione Interna è stato conferito dal Fondo al Collegio dei Sindaci, avendo il Consiglio di Amministrazione valutato che detta scelta risponde a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità e che certamente essa è ricaduta su soggetti dotati della necessaria esperienza e indipendenza.

In particolare, per garantire l’indipendenza e l’autonomia della Funzione, il Fondo ha adottato le seguenti misure: la Funzione

- riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- può comunicare con gli Organi del Fondo senza restrizioni o intermediazioni;
- può accedere senza vincoli a dati, archivi e beni del Fondo, inclusi i fornitori di attività esternalizzate;
- è separata in termini organizzativi e funzionali rispetto alle strutture operative del Fondo e alle altre Funzioni.

Ai sensi del DLgs 252/2005, la politica di revisione interna è definita in modo proporzionato all’organizzazione complessiva del Fondo nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità della propria attività, e nel rispetto della normativa di settore.

### **Attribuzioni**

La supervisione sull’adeguatezza delle scelte gestionali adottate, nonché sull’organizzazione della struttura interna del Fondo, viene effettuata dalla Funzione di Revisione Interna che ha lo scopo di fornire agli organi direttivi e di controllo del Fondo gli elementi atti a verificare costantemente:

- la correttezza dei processi gestionali e operativi riguardanti il Fondo pensione: a tale scopo la Funzione di Revisione Interna verifica la correttezza dei processi interni, l’efficacia e l’efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ossia la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate;
- la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la Funzione verifica l’adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità (ICT audit) affinché non siano inficiate la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito la Funzione è chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo pensione e i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che vengono acquisiti dal Fondo.

Nello svolgimento della propria attività, la Funzione assume a riferimento:

- le disposizioni di normativa primaria e secondaria;

- gli orientamenti interpretativi e le indicazioni fornite dalla COVIP al settore dei fondi pensione negoziali;
- l'ordinamento interno del fondo (Statuto, regolamento, ecc.);
- le direttive e i programmi adottati dall'organo di amministrazione del Fondo;
- le norme contrattuali che regolano i rapporti con Depositario e Gestore finanziario.

## 2.2. Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi

L'incarico della Funzione di Gestione dei Rischi è conferito dal Consiglio di Amministrazione e il suo titolare deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, la cui verifica viene svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha optato per l'attribuzione della titolarità della funzione ad un membro del Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle specifiche competenze ed esperienze da questi maturate, nonché in base a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità, valutando altresì che detta scelta non produce effetti negativi sull'assetto stesso del Fondo, sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi ad aderenti e beneficiari. In particolare, l'esperienza specifica maturata negli anni precedenti nell'ambito della Funzione Finanza del Fondo da parte del Consigliere incaricato, è apparsa al Consiglio caratteristica che lo ha reso idoneo rispetto al monitoraggio di una delle principali aree di rischio a cui è esposto il Fondo, riguardante i rischi afferenti alla gestione finanziaria. Inoltre il Fondo, dopo una fase in cui, in linea con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, aveva conferito a tale soggetto sia le attribuzioni della predetta funzione fondamentale che quelle della Funzione finanza, si è determinato da ultimo - con valutazioni conformi alla Politica di esternalizzazione e scelta del Fornitore e in linea con le altre politiche del Fondo – a separare detti incarichi, procedendo all'esternalizzazione delle attività facenti capo alla Funzione finanza, di cui in appresso.

Per quanto riguarda in particolare il profilo del monitoraggio e della gestione dei rischi a cui è esposto il Fondo pensione, è stato anche considerato che la parte più significativa di tali rischi, ossia quelli connessi alla gestione finanziaria, sono da molti anni oggetto di un presidio specifico affidato ad una Società specializzata del settore, che è stata incaricata del servizio di Financial Risk Advisor del Fondo. Pertanto, la complessità delle attività facenti capo alla Funzione di Gestione del Rischio risulta attenuata per effetto della presenza di un apporto professionale da parte di una Società specializzata, che fornisce al Fondo la struttura organizzativa ed informativa necessaria all'individuazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi di natura finanziaria.

### **Attribuzioni**

La Funzione di Gestione dei Rischi:

- concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi e facilita l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e dell'efficacia del sistema nel suo complesso;
- contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse;
- definisce le modalità di monitoraggio degli stessi e le attua.

La Funzione, che è destinataria dei flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo:

- concorre alla definizione del sistema di controllo dei rischi del Fondo, anche inerenti alla gestione finanziaria, e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse;
- definisce le modalità di monitoraggio degli stessi;
- riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate con riferimento alle fattispecie rientranti nel proprio ambito di competenza così come identificate in sede di valutazione interna dei rischi.

Qualora le eventuali disfunzioni e criticità rilevate e comunicate al Consiglio di Amministrazione non dovessero ricevere riscontro ovvero essere seguite da adeguati interventi attraverso l'adozione delle soluzioni più appropriate, il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi ne dà comunicazione alla Vigilanza nel rispetto della procedura formalizzata nella delibera istitutiva della Funzione.

### 2.3. La Funzione Fondamentale Attuariale (esternalizzata)

Nel rispetto della normativa vigente il Fondo, che opera in regime di prestazione definita, è dotato anche della funzione attuariale.

L'incarico della Funzione Attuariale è conferito dal Consiglio di Amministrazione e il suo titolare deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, la cui verifica viene svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

In considerazione della specifica qualifica richiesta dalla normativa per l'espletamento dei compiti istituzionali della Funzione Attuariale, il Fondo ha deliberato di assegnare la stessa a un Attuario indipendente di provata esperienza valutando appropriata l'esternalizzazione della Funzione in base a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità. Ha altresì valutato che tale scelta garantisce un adeguato presidio circa l'imparzialità dell'operato, la qualità, l'indipendenza e l'obiettività di giudizio della Funzione, con la precisazione che il soggetto cui è affidata la funzione è anche distinto dall'Attuario, pure esterno al Fondo, incaricato della predisposizione del bilancio tecnico.

#### **Attribuzioni**

Alla Funzione Attuariale sono attribuiti i seguenti compiti:

- coordinamento e supervisione del calcolo delle riserve tecniche;
- verifica dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine;
- verifica della sufficienza e della qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- confronto delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
- attestazione dell'affidabilità e dell'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- formulazione di pareri sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il Fondo disponga di tali accordi;
- contribuire all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

Alla Funzione Attuariale, funzione di controllo di secondo livello e che deve attenersi ai principi di correttezza, riservatezza e competenza, viene garantita la possibilità operare in piena indipendenza. A tale fine essa:

- è distinta a livello organizzativo dalle strutture preposte alla gestione operativa e dal soggetto preposto al calcolo della riserva matematica;
- è collocata a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione.

Il titolare della Funzione Attuariale si avvale della struttura interna del Fondo e deve segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale carenze (quantitative o qualitative) che possono determinare un pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Annualmente, la Funzione predispone una relazione sulle attività svolte che viene trasmessa dal titolare al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale. I documenti prodotti dalla Funzione Attuariale sono inviati per conoscenza alla Funzione di Revisione Interna e alla Funzione di Gestione dei Rischi. La Funzione Attuariale comunica all'Autorità di Vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

## 2.4. la Funzione Finanza (esternalizzata)

La Funzione Finanza è affidata a un professionista esterno, già Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo e perciò in possesso di una profonda conoscenza dello stesso, oltre che delle necessarie competenze e requisiti.

Per lo svolgimento dell'insieme delle attività che le sono attribuite, la Funzione Finanza si avvale dei supporti tecnici forniti anche dalla società di consulenza già sopra richiamata a cui sono affidate sia le attività di natura operativa riguardanti la determinazione degli indicatori utilizzati per il monitoraggio della gestione, sia un'attività di supporto all'impostazione e alla verifica delle linee strategiche della gestione, nonché delle altre evidenze gestionali inerenti all'attività del Fondo.

Per le modalità operative concordate e per effetto del relativo posizionamento all'interno del processo di gestione, la società di consulenza è logicamente e operativamente collegata con la Funzione Finanza.

E' infatti il Responsabile della Funzione Finanza che coordina l'attività, della quale risulta il destinatario istituzionale, di ogni analisi ricorsiva nonché il committente di specifiche richieste di approfondimento originare dalla Funzione medesima o da altre Funzioni e Organi del Fondo.

### **Attribuzioni**

In ottemperanza alle disposizioni all'uopo emanate dalla Vigilanza, la Funzione Finanza svolge le seguenti attività:

- contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e per l'individuazione di forme di investimento diretto e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica, almeno semestrale, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio

derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;

- controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti derivati ed alla verifica del rispetto dell'assenza di posizioni di leva;
- formula proposte all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- collabora con gli altri soggetti coinvolti nel processo d'investimento (soggetti incaricati della gestione, banca depositaria) al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare ed i risultati degli investimenti;
- cura, di concerto con il Direttore Generale, la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione;
- collabora con la Funzione di Gestione dei Rischi nella valutazione dei rischi inerenti alla gestione finanziaria supportandola altresì nella definizione delle soglie di tolleranza in conformità alla politica di investimento.

### 3. Altre attività affidate a soggetti esterni

Di seguito si riportano le ulteriori attività attribuite a soggetti esterni al Fondo, con l'avvertenza che alcune di esse non costituiscono "esternalizzazione" in senso stretto, per tale intendendosi, in base a quanto specificato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, solo quelle che il Fondo potrebbe svolgere mediante risorse interne.

La decisione di procedere all'esternalizzazione di una Funzione Fondamentale o di un'altra attività deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una adeguata motivazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nell'assumere la decisione relativa all'esternalizzazione deve accertarsi che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

- arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del Fondo;
- determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- compromettere la capacità della Covip di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul Fondo;
- compromettere la capacità del Fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

A tale fine, tra l'altro, gli accordi di esternalizzazione garantiscono espressamente la facoltà della COVIP di richiedere informazioni ai fornitori delle attività esternalizzate nonché quella di effettuare ispezioni presso gli stessi, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità. Analoga facoltà è prevista, per l'espletamento delle attività di controllo nei confronti degli altri outsourcers, a favore della Funzione di Revisione Interna.

Non rappresenta invece esternalizzazione, ad esempio, l'attività di Depositario delle risorse del Fondo pensione.

### 3.1. Il Gestore finanziario

La Società incaricata provvede alla gestione delle risorse patrimoniali del Fondo nel rispetto delle previsioni e criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative, nonché nei limiti e in conformità alla Convenzione di gestione stipulata con il Fondo.

Il Gestore ha l'obbligo di segnalare le operazioni nelle quali ha direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, nonché la natura degli interessi in conflitto; dette informazioni devono essere rese dal gestore al Fondo e al Depositario.

I criteri sostanziali alla base della ricerca del Gestore sono identificabili in requisiti generali così riassumibili:

- sede statutaria in un Paese dell'Unione Europea (a eccezione dei centri off-shore), con almeno una succursale o una stabile rappresentanza operativa in Italia;
- non appartenenza allo stesso Gruppo del Depositario;
- disporre di un track record di risultati di gestione sia assoluti che relativi e un profilo di rischio, oggettivamente determinabili, adeguati rispetto alle specifiche asset class oggetto di attribuzione dei mandati.

La Società incaricata provvede alla gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo destinate all'investimento in strumenti finanziari nel rispetto delle previsioni e criteri fissati dal DM n. 166/2014, nei limiti e in conformità alla convenzione di gestione stipulata con il Fondo ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. n. 252/2005 sulla base della politica di investimento stabilita dal Fondo.

In particolare, il Gestore:

- investe le risorse finanziarie nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione;
- trasmette all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate;
- effettua, per conto del Fondo, le segnalazioni dovute in relazione alla regolamentazione EMIR comunicando al Fondo l'avvenuta corretta esecuzione;
- tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni stipulate col Fondo.

L'operatività del gestore e i flussi informativi connessi con l'attività di gestione sono dettagliate nell'ambito del Service Level Agreement (SLA) sottoscritto da Fondo pensione, Gestore e Depositario. Inoltre, in conformità alle convenzioni stipulate, il Gestore trasmette al Fondo dati e documenti inerenti all'attività svolta.

### 3.2. Depositario

Il Depositario provvede alla custodia di tutte le risorse del Fondo secondo le modalità previste dall'art. 7 del Dlgs. n. 252/2005, dall' art. 38 del Dlgs n. 58/1998 e di ogni altra norma di legge applicabile.

A tal fine:

- esegue le istruzioni impartite dai gestori se le stesse non sono contrarie alla legge, allo Statuto del Fondo, ai criteri stabiliti nel DM n. 166/2014 e alla convenzione di gestione;
- amministra i movimenti di conto corrente intestati al Fondo rubricati al gestore ed esegue le operazioni disposte dal Fondo;

- verifica la rispondenza del regolamento degli OICR con le caratteristiche del mandato per il quale viene richiesto l'utilizzo;
- esegue il controllo giornaliero del rispetto da parte del gestore dei limiti di investimento previsti dalla Legge, dallo Statuto e dalle convenzioni;
- segnala al Fondo, alla COVIP, alla Banca d'Italia e al Gestore le eventuali difformità riscontrate nell'ambito delle attività di controllo sopra evidenziate;
- trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di controllo sulla gestione finanziaria.

L'insieme delle attività poste in essere dal Depositario è dettagliato nell'ambito della convenzione e del Service Level Agreement (SLA).

### 3.3. Advisor

Al fine di fornire un supporto efficace e strutturato alla Funzione di Gestione dei Rischi e alla Funzione Finanza, il Fondo ha incaricato una società di consulenza, portatrice di significativa esperienza nel campo della previdenza complementare e del risparmio previdenziale, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- controllo dell'attività finanziaria delle risorse con il monitoraggio dell'attività dei gestori finanziari, realizzata attraverso la fornitura di reportistica periodica di analisi della gestione secondo criteri e periodicità concordate;
- svolgimento delle analisi sui portafogli in gestione sia con riferimento ai rischi specifici, sia con riferimento alla potenziale ricaduta sullo stesso determinata in base agli scenari di rischio sistemico;
- svolgimento, a supporto della Funzione di Gestione dei Rischi, dei controlli sui rischi finanziari individuati nell'ambito della valutazione interna del rischio e fornitura di report coerenti con l'impianto dei controlli ivi definito;
- partecipazione, ove richiesta, a riunioni convocate dal Fondo con il Gestore finanziario in relazione all'esame dell'assetto gestionale dei mandati affidati;
- messa a disposizione della Funzione Finanza e degli altri utenti abilitati dal del Fondo di informazioni dinamiche relative all'andamento della gestione (performance e indici di rischio) che si affiancano alle informazioni già disponibili relativamente all'analisi del portafoglio; il tutto aggiornato in modo continuativo sulla base dei dati acquisiti dal Depositario integrati attraverso le ulteriori informazioni che la società di consulenza elabora autonomamente o acquisisce dal proprio provider informativo.

### 3.4. L'Attuario preposto al calcolo della riserva matematica

In conformità alle disposizioni normative vigenti il Fondo provvede annualmente alla verifica della adeguatezza dei mezzi patrimoniali in relazione al complesso degli impegni derivanti dal regime a prestazione definita. A tale fine il Fondo incarica un Attuario di provvedere al calcolo della riserva matematica e alla redazione del bilancio tecnico.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Attuario deve attenersi alle prescrizioni normative improntate ai seguenti principi:

- l'importo minimo è calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al Fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti

gli impegni per prestazioni e contributi conformemente allo Statuto del Fondo. Detto importo assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli iscritti e beneficiari;

- le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche devono essere scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;
- il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni.

Le valutazioni condotte dall'Attuario ai fini della predisposizione del bilancio tecnico sono sottoposte a verifica da parte della Funzione Attuariale.

### 3.5. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è affidato alla Fondazione Teatro alla Scala, che lo svolge secondo le previsioni di legge nei riguardi della totalità dei propri dipendenti, ancorché distaccati ad entità terze, quale è il Fondo. Il Responsabile ha le seguenti attribuzioni:

- fornire il Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro;
- predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
- predisporre la Valutazione Stress da lavoro;
- fornire la formazione di base del personale in materia di misure antincendio, primo soccorso, aggiornamento dirigenti/preposti e RLS.

## 4. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione del Fondo pensione, in quanto rappresenta il principale presidio in grado di assicurare il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema di gestione e la diffusione dei valori di corretta amministrazione e legalità.

Il sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del Fondo pensione.

Pertanto, esso si articola in procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del Fondo pensione, che complessivamente assicurino la conformità dell'attività del Fondo rispetto alla normativa nazionale, primaria o secondaria, e dell'Unione europea, nonché la rispondenza a quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle procedure operative del Fondo pensione, e che garantiscano l'individuazione di eventuali anomalie e la loro rappresentazione ai soggetti preposti ad attivare tempestivamente i necessari interventi correttivi.

Sul versante del rischio, i presidi relativi al sistema di controllo interno coprono ogni tipologia di rischio individuata dal Fondo pensione.

### 4.1. Struttura del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è articolato come segue:

- controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad es., controlli sistematici e a campione); tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività o sono integrati nell’ambito delle procedure informatiche di cui si avvale il Fondo;
- controlli sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), attribuiti a soggetti distinti da quelli che effettuano i controlli di primo livello, e hanno l’obiettivo di assicurare, tra l’altro:
  - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie strutture;
  - la conformità dell’operatività alle norme;
- revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo.

## 4.2. Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno

Di seguito si riportano ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della forma pensionistica.

Il Consiglio di Amministrazione:

- adotta il Manuale delle procedure operative del Fondo pensione e ne approva le necessarie successive modifiche;
- istituisce la Funzione di Revisione Interna designandone il titolare, definendone le responsabilità, i compiti, la frequenza nella reportistica e garantendone l’autonomia e l’indipendenza;
- delibera la politica della revisione interna, sentita la relativa Funzione, sottoponendola a riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative;
- riceve dalla Funzione di Revisione Interna i risultati delle verifiche condotte da quest’ultima, promuovendo l’adozione degli interventi correttivi che dovessero risultare necessari.

Il Collegio dei Sindaci, nell’ambito delle sue attività di controllo,

- in ambito contabile, può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo;
- segnala all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo pensione, indicando e sollecitando l’adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate.

La Funzione di Gestione dei Rischi:

- nell’ambito del sistema dei controlli, il ruolo della Funzione di Gestione dei Rischi è correlato alla circostanza che le attività di monitoraggio relative all’area dei rischi operativi e a quelli connessi alla gestione delle risorse possano assumere anche la valenza di controlli di secondo livello; inoltre, tra la Funzione di Gestione dei Rischi e la Funzione di Revisione Interna è presente uno scambio di flussi informativi, che comprende anche la reciproca trasmissione della documentazione di controllo.

Il Collegio dei Sindaci, nella sua Funzione di Revisione Interna:

- ha il compito di valutare e monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché l’efficacia e l’efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l’efficacia dei controlli svolti su tali attività; la Funzione svolge il controllo di terzo livello ponendo in essere le verifiche sopra descritte.

### 4.3. Modalità di svolgimento della Funzione di Revisione Interna

Entro il 31 marzo di ogni anno la Funzione di Revisione Interna presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano annuale dei controlli affinché sia approvato dall'Organo amministrativo con eventuali modifiche o integrazioni avanzate dallo stesso o dall'Organo di Controllo.

Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, la Funzione di Revisione Interna ha accesso a tutte le attività del Fondo, comprese quelle esternalizzate.

L'esito delle verifiche condotte è riportato in un verbale, sottoscritto dal titolare della Funzione e indirizzato all'Organo di amministrazione; inoltre, nel corso dell'esercizio, la Funzione predispone una Relazione semestrale che illustra l'attività svolta nel periodo e che viene presentata al Consiglio di Amministrazione.

Annualmente, la Funzione di Revisione Interna predispone una Relazione attestante i controlli effettuati nel corso dell'esercizio, con evidenza dei relativi esiti e delle eventuali azioni correttive richieste e poste in essere da parte del Fondo. La predetta Relazione viene indirizzata all'Organo di amministrazione e contiene il riepilogo delle eventuali proposte avanzate nel corso dell'esercizio per eliminare le carenze eventualmente riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato a seguito delle verifiche svolte.

È compito della Funzione di Revisione Interna comunicare direttamente all'Autorità di vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

Tutta la documentazione attestante l'attività di revisione svolta e gli interventi effettuati sono conservati presso la sede del Fondo.

## 5. Sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi prevede la definizione di strategie, processi e procedure di segnalazione per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente al Consiglio di Amministrazione i rischi a livello individuale e aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze ed è stato definito in modo proporzionato all'organizzazione interna del Fondo, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.

Il sistema di gestione dei rischi riconduce i rischi a cui è/può essere esposto il Fondo pensione in due principali categorie:

- rischi che possono verificarsi nel Fondo pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività (art. 5 – ter comma 4 del D. Lgs. 252/2005);
- rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari (art. 5 – ter comma 5 del D. Lgs. 252/2005).

Tra i rischi che possono verificarsi sono stati individuati i seguenti:

- governance/strategico: rischio derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni strategiche errate,
- attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto operativo;

- operativo: rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi, oppure da eventi esogeni;
- *compliance*: rischio connesso al mancato rispetto delle norme e alla non corretta gestione delle attività istituzionali;
- patrimoniale: strettamente connesso al rischio legale, *compliance* e operativo, identifica una specifica capacità di questi di incidere sul patrimonio del Fondo;
- squilibrio: rischio specifico delle forme pensionistiche che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;
- reputazionale: rischio attuale o prospettico di perdita di fiducia derivante da una percezione negativa dell'immagine del Fondo da parte degli iscritti, dei datori di lavoro, delle controparti o dell'Autorità di Vigilanza
- legale: rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie.

Con riferimento al rischio di squilibrio, la Funzione di gestione dei rischi riceve le risultanze dell'attività della Funzione attuariale alla quale, ai sensi dell'articolo 5-*quinquies* del Dlgs n. 252/2005, è affidato il monitoraggio e la verifica del calcolo delle riserve tecniche e delle inerenti metodologie di calcolo sottostanti, dei dati utilizzati, ecc.

Relativamente alla componente di investimento delle risorse, i rischi rilevanti, sempre in relazione alla specificità del Fondo, sono i seguenti:

- rischio *compliance*/limiti: è il rischio che il gestore effettui operazioni in strumenti non ammissibili ovvero in misura diversa rispetto a quella definita dalla legge e dalla convenzione;
- rischio di mercato o rischio direzionale: per rischio di mercato si intende il rischio connesso a variazioni di valore di un singolo strumento finanziario o di un intero portafoglio di strumenti finanziari conseguente a variazioni delle condizioni relative alle grandezze di mercato (ad es. tassi d'interesse, cambi e valori azionari);
- rischio volatilità: esprime da un altro punto di vista il rischio di mercato e più precisamente si riferisce all'erraticità della variazione dei prezzi dei titoli in corrispondenza dell'andamento dei mercati;
- rischio tasso di interesse: il rischio di tasso d'interesse è definito come il rischio derivante da modifiche potenziali dei tassi di interesse che influiscano sul valore del portafoglio in gestione. Più specificamente, tale rischio può essere definito anche come rischio di variazione nel valore del portafoglio titoli (minusvalenze). Tale indicatore si determina in funzione del calcolo della variazione del valore di portafoglio in presenza delle variazioni definite sulla base dell'applicazione degli stress test come di seguito indicati. Esso esprime la perdita in valore assoluto, e conseguentemente relativa, che si determina per effetto dell'applicazione degli scenari testati;
- rischio di concentrazione: è il rischio derivante da una eccessiva esposizione (se paragonata al totale delle esposizioni di portafoglio) verso un singolo emittente ovvero verso emittenti tra loro correlati ad esempio in quanto appartenenti al medesimo settore economico o appartenenti alla medesima area geografica;
- rischio emittente: è il rischio che l'emittente non onori i propri impegni e quindi non paghi una cedola o non rimborsi il capitale a scadenza. Il rischio emittente consiste in pratica nell'insolvenza dell'emittente;
- rischio inefficacia del processo esecutivo: è il rischio che il processo esecutivo (negoziazioni) sia inefficiente. In termini pratici questo rischio si concretizza attraverso la presenza sistematica di commissioni esplicite elevate, ovvero nella effettuazione di operazioni di compravendita a prezzi di "coda", cioè nella parte estrema dei valori giornalieri di prezzo (acquisto o vendita in base alla natura della singola operazione) oppure per effetto dell'esecuzione dell'operazione in conflitto d'interesse.

Costituisce un ulteriore rischio quello connesso a un eccessivo turnover non giustificato da condizioni di mercato ovvero da modalità gestionali;

- rischio derivante dall'investimento in cartolarizzazioni: rischio connesso al sottostante della singola cartolarizzazione con particolare riferimento alla solvibilità delle varie componenti. Assume rilevanza la limitazione dell'investimento alle tranche caratterizzate da un minore profilo di rischio;
- rischio liquidità: è il rischio connesso alla possibilità che per effetto di situazioni di mercato, generali o riferite allo specifico emittente/prodotto, il titolo non possa essere dismesso entro tempi prestabiliti ovvero che la dismissione possa avvenire con una significativa penalizzazione sul prezzo.
- rischio valutario: rappresenta il rischio connesso alla possibilità che variazioni dei tassi di cambio tra l'euro e una o più valute in cui sono espressi investimenti o liquidità in conto corrente portino ad una perdita;
- rischio derivante dall'investimento in derivati: è il rischio che l'esposizione in contratti derivati determini movimenti significativi e inappropriati del valore del portafoglio.

Il sistema di gestione dei rischi tiene in considerazione il rischio residuo, inteso come combinazione tra la valutazione dei rischi potenziali e la valutazione dei presidi esistenti, così come identificato nell'ambito del Documento sulla valutazione interna del rischio adottato dal Fondo.

## 5.1. Soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi

Di seguito si riportano ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della forma pensionistica.

Consiglio di Amministrazione:

- definisce i metodi per individuare e valutare i rischi cui il Fondo pensione è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che vengono ricompresi nel documento di valutazione interna del rischio, parimenti approvato dal Consiglio;
- istituisce la Funzione di Gestione dei Rischi designandone il titolare definendone le responsabilità, i compiti, la frequenza nella reportistica e garantendone l'autonomia e l'indipendenza;
- delibera la politica di gestione del rischio, sentita la relativa Funzione, sottoponendola a riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative;

Funzione Finanza:

- concorre alla valutazione e alla definizione del sistema di controllo dei rischi inerenti alla gestione finanziaria supportando, a tal fine, la Funzione di Gestione dei Rischi.

Funzione di Gestione dei Rischi:

- concorre alla definizione del sistema di controllo dei rischi del Fondo, anche inerenti alla gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- è destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo pensione;
- al fine di valutare le attività di controllo necessarie e le relative priorità di intervento, contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse, e a definire le modalità di monitoraggio degli stessi;

- relaziona mensilmente alla Direzione Generale in merito all'entità dei rischi a cui il Fondo è/può essere esposto e comunica tempestivamente e nel continuo alla Direzione Generale eventuali superamenti rispetto alle soglie stabilite.

## 5.2. Modalità di svolgimento della Funzione di Gestione dei Rischi

Il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi esamina, con frequenza almeno trimestrale, l'andamento degli indicatori e le schede di "fact checking" predisposte dalle strutture del Fondo comprovanti l'avvenuto svolgimento delle attività nei termini prescritti dalla normativa o dalla regolamentazione interna.

Con frequenza mensile, la Funzione esamina l'andamento degli indicatori di rischio inerenti alla gestione finanziaria, così come identificati nell'ambito del Documento di valutazione interna del rischio e fornisce un rapporto, indirizzato al Consiglio di Amministrazione, nel quale è indicato lo stato di ogni indicatore rispetto alle soglie di tolleranza definite.

Qualora dall'esame della documentazione e degli indicatori raccolti venissero rilevate carenze o andamenti anomali dei fenomeni posti sotto controllo, la Funzione di Gestione dei Rischi comunica al Direttore, che a sua volta provvede a coinvolgere i referenti delle aree in cui si rileva un'alterazione del profilo di rischio ovvero, se afferente alla gestione delle risorse, la Funzione Finanza del Fondo, al fine di individuare i presidi, gli interventi o le azioni da porre in essere per la risoluzione o la mitigazione del rischio rilevato. Tali interventi devono tener conto di una valutazione circa la congiunturalità o strutturalità del fenomeno registrato.

Annualmente il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi procede a una valutazione dell'adeguatezza del sistema sulla base:

- delle risultanze derivante dalla registrazione degli eventi legati a rischi operativi che hanno determinato una perdita per il Fondo;
- delle risultanze dell'attività svolta;
- delle evidenze di criticità che dovessero emergere nell'ambito dell'attività della Funzione di Revisione Interna, nonché dei suggerimenti espressi dalla stessa Funzione nell'ambito della relazione annuale ovvero da questa portati a conoscenza della Funzione di Gestione dei Rischi in relazione alla gravità di quanto riscontrato;
- delle criticità che potrebbero emergere attraverso l'esame dei reclami registrati;
- di ogni altra evidenza utile alla valutazione.

Oltre a queste verifiche di carattere ordinario il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi esamina l'impatto sul sistema di gestione ogni qualvolta si realizzino delle situazioni tali da richiedere una revisione parziale o generale del presente documento.

A tal fine sono individuati i seguenti key risk indicators:

- modifiche rilevanti nei processi amministrativi (ad esempio internalizzazione di parti del processo amministrativo);
- modifiche normative rilevanti;
- variazioni significative (quantitative) di alcune attività amministrative (ad esempio significativo aumento dei soggetti che hanno richiesto la "cessione del quinto");
- modifiche significative nella struttura di gestione finanziaria (ad esempio modifiche dell'asset allocation strategica) o dell'articolazione della struttura di gestione;
- introduzione della gestione finanziaria diretta;

- modifiche rilevanti della struttura della popolazione degli iscritti o dei soggetti tenuti alla contribuzione ovvero della composizione del collettivo dei singoli comparti.

Qualora si introducano modifiche organizzative e regolamentari riferite alle fattispecie indicate, nell'ambito del processo decisionale delle strutture e degli organi del Fondo viene acquisito il parere preventivo del titolare della Funzione di Gestione dei Rischi per quello che attiene strettamente all'impatto sulla struttura dei rischi a cui è esposto il Fondo pensione.

## 6. Informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione

La politica di remunerazione è definita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e viene riesaminata almeno ogni tre anni.

Essa si applica a:

- Consiglieri di Amministrazione;
- Sindaci;
- Direttore Generale;
- Personale preposto all'amministrazione del Fondo pensione;
- titolari delle Funzioni Fondamentali;
- Responsabile della Funzione Finanza;
- altri Fornitori di servizi.

Per "remunerazione" si intende ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al Fondo.

### 6.1. Principi generali della politica di remunerazione

La politica di remunerazione del Fondo si uniforma ai seguenti principi generali:

- deve essere in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo;
- deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
- deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con il profilo e le regole del Fondo;
- si applica al Fondo e ai suoi Fornitori di Servizi, a meno che tali Fornitori di Servizi non siano disciplinati dalle Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

Inoltre, la politica di remunerazione del Fondo relativamente al proprio personale è ispirata ai seguenti criteri:

- equità, intesa come coerenza tra il ruolo ricoperto, le responsabilità assegnate e le competenze e capacità dimostrate;

- coerenza, ovvero a figure professionali assimilabili deve essere attribuito un trattamento retributivo analogo;
- meritocrazia, consistente nel riconoscimento dei risultati ottenuti e dei comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure in essere presso il Fondo.

Per quanto riguarda invece i fornitori di servizi, la politica di remunerazione del Fondo prende a riferimento il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio e non anche la remunerazione, a carico del Fornitore, delle risorse di cui lo stesso si avvale.

## 6.2. Consiglieri di Amministrazione

Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione è previsto il pagamento di un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese, che è però previsto solo per le riunioni o convocazioni che avvengano al di fuori dal Comune di Milano.

Per il ruolo di Segretario verbalizzante del Consiglio d'Amministrazione è previsto un ulteriore gettone di presenza.

Per l'incarico di Presidente è invece prevista una remunerazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

## 6.3. Sindaci

Il compenso per i componenti del Collegio dei Sindaci del Fondo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'elezione, per tutta la durata del mandato.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è previsto inoltre il rimborso spese, limitatamente alle riunioni o convocazioni che avvengano al di fuori dal Comune di Milano.

## 6.4. Polizza assicurativa a tutela dei Consiglieri e Sindaci

In linea con la *best practice* di settore e tenuto conto della complessità operativa del Fondo pensione, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità amministrativa dei Consiglieri e dei Sindaci, che risponde all'interesse del Fondo e rappresenta una componente necessaria delle Politiche di remunerazione.

## 6.5. Direttore Generale e personale del Fondo

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo che ne stabilisce il compenso per tutta la durata del mandato.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto la Fondazione concorre al rimborso delle spese di direzione sulla base di quanto previsto da una specifica convenzione stipulata con il Fondo.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo è previsto un gettone di presenza.

## 6.6. Personale del Fondo

In base all'articolo 32 dello Statuto del Fondo, la Fondazione Teatro alla Scala provvede a mettere a disposizione del Fondo il personale necessario per il suo funzionamento, provvedendo alla relativa remunerazione determinata sulla base di quanto previsto dal CCNL delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e integrativo aziendale applicabile al restante personale della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame la predetta regolamentazione e ha ritenuto che la remunerazione così determinata:

- sia in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e sia idonea ad una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo;
- sia in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- non sia tale da determinare conflitti di interesse;
- sia coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggi un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del Fondo.

## 6.7. Fornitori di Servizi

Ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 4, lettera e) del Dlgs n. 252/2005, la politica di remunerazione si applica anche ai Fornitori di Servizi del Fondo pensione, a meno che tali Fornitori di Servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE; in tali casistiche rientrano il gestore finanziario e il Depositario.

I soggetti sopra elencati, pertanto, non sono compresi nel perimetro di applicazione delle presenti politiche di remunerazione.

Tuttavia, anche con riferimento a tali soggetti il Consiglio di Amministrazione provvede a verificare che la remunerazione corrisposta a tali soggetti sia in linea con i principi delineati dall'articolo 5-octies, comma 4, del Dlgs n. 252/2005 e, in particolare, che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo, e alle sue regole, e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Queste valutazioni vengono condotte in particolar modo con riferimento all'attività di gestione delle risorse, per le quali possono essere previste anche remunerazioni variabili in base ai risultati che, tuttavia, devono essere fissate in modo marginale rispetto a questi ultimi.

A livello generale, inoltre, gli accordi di remunerazione stipulati dal Fondo con i Fornitori di Servizi non devono incoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi.

Le remunerazioni dei Fornitori di Servizi devono inoltre essere fisse ovvero, laddove abbia rilevanza, in cifra fissa commisurata al numero di iscritti, e predeterminate in sede di contratto; devono comunque essere proporzionate all'attività svolta ed alla relativa responsabilità, tenendo conto dei valori di mercato.

Ad eccezione delle remunerazioni per l'attività di gestione delle risorse patrimoniali, per le quali valgono i principi sopra ricordati, di regola per i Fornitori di Servizi non sono ammesse remunerazioni variabili, che possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione in casi particolari e nel rispetto dei principi generali illustrati nel presente documento.

In particolare, l'eventuale remunerazione variabile dei titolari delle Funzioni Fondamentali esternalizzate è indipendente dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al loro controllo ed è connessa al raggiungimento di obiettivi connessi all'efficacia e alla qualità dell'azione di controllo, a condizione che determinino l'insorgenza di conflitti di interesse.

## 6.8. Presidi adottati a tutela dell'autonomia del Fondo

Nella presente Sezione vengono illustrati i presidi adottati dal Fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo:

- il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse;
- l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi o delle Funzioni del Fondo, ovvero di altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo pensione.

A tale proposito, in primo luogo si rileva che il sistema di retribuzione adottato per il personale del Fondo, impostato essenzialmente su elementi retributivi fissi e indipendenti dai risultati gestionali, appare in sé idoneo ad assicurare il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse della forma pensionistica.

Per quanto riguarda gli Organi sociali ed i titolari delle Funzioni, analogamente, non è prevista la corresponsione di alcun emolumento che possa essere ricollegato alle scelte gestionali adottate.

Da ultimo, anche la struttura della remunerazione definita contrattualmente per i servizi resi dai diversi Fornitori non presenta alcun legame, né diretto né indiretto, con tali scelte.

Rispetto a questi profili, inoltre, un ulteriore presidio è rappresentato dall'adozione, da parte del Fondo pensione, del Regolamento in materia di conflitto d'interessi, adottato in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

## 6.9. Informativa in merito alla coerenza della politica di remunerazione con la politica di integrazione dei rischi di sostenibilità

Il sistema di remunerazione adottato dal Fondo, in coerenza con le buone prassi in tema di sostenibilità, si ispira ai seguenti principi:

- essere coerente con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e con le politiche di governo e di gestione dei rischi;
- essere coerente con l'esclusiva finalità previdenziale che il Fondo persegue a favore dei propri iscritti;
- ispirarsi a criteri di diligenza, trasparenza, e correttezza nelle relazioni con gli stakeholders, di contenimento dei rischi legali e reputazionali, di tutela degli aderenti e dei beneficiari;
- garantire un livello di vita dignitoso ma nel contempo non essere fonte di sperequazione fra le persone, riconoscendo profili diversi in base alla professionalità, al merito e alle responsabilità assunte;
- non prevedere alcun tipo di sistema incentivante e premiante individuale fondato sull'esclusivo raggiungimento di obiettivi quantitativi che possano confliggere con il ruolo istituzionale che il Fondo persegue in ottemperanza alle previsioni delle Fonti Istitutive.

## 7. Titolari delle Funzioni esternalizzate

FUNZIONE	TITOLARE	SOCIETÀ
Attuariale	Dott. Massimo Di Pietro	